

COMPITI DELL'ASSEMBLEA – art. 213

Codice Proprietà Industriale

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

art. 213 Codice Proprietà Industriale

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di marzo, per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo, per la determinazione dell'ammontare del contributo annuo che deve essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo, per l'elezione del Consiglio dell'ordine, nel qual caso la convocazione deve avvenire almeno un mese prima della data della sua scadenza.

2. L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta il Consiglio dell'ordine lo reputi necessario, nonché quando ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un decimo degli iscritti all'albo.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016